

N. R.G.Lav. 3731/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13/6/2017, nel procedimento iscritto al n. 3731/2015, promosso da:

_____, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avvocato _____, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico

RICORRENTE

Contro

_____, SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta dall'avvocato _____, presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata _____ I N _____ 40137 BOLOGNA

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Ricorso ex art. 1 comma 47 e seg. Legge n. 92/2012.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna, trasformato in rito ex l.92/2012 in corso di causa, _____ chiedeva venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comunicatole in data 21/10/2015 per superamento del periodo di comporto dalla _____ Cooperativa Sociale (da ora SSCS), subentrata nell'appalto della Casa Protetta _____ a e _____ nel febbraio 2012 alla società Aurora s.c.a r.l. per la quale lavorava come OSS dal 2006 con reintegra e tutela reale stante il disposto dei commi VII° e IV° art. 18 l.300/1970 o, in subordine con tutela ex art. 18 V° comma ed in estremo subordine tutela ex art. 8 l.604/1966 oltre ad un riconoscimento di una malattia professionale con relativo risarcimento del danno; trattandosi in ogni caso di ambito cooperativo veniva richiesto di riammettere la ricorrente nella compagine sociale.

Si costituiva in giudizio la SSCS contestando le ragioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. La malattia considerata ai fini del comporto non aveva origine lavorativa e conseguentemente i calcoli sui termini erano stati effettuati nel rispetto delle regole dalla società.

Veniva disposta CTU all'esito della quale il giudice disponeva il confronto tra i consulenti ed all'esito dopo la discussione in data 13/6/2017 si riservava.



Ritiene il giudice sciogliendo la riserva che il ricorso possa essere accolto applicando la tutela prevista dall'art. 18, IV° comma l.300/70.

I periodi di malattia presi in considerazione sono quelli che vanno dal 10\4\2013 al 26\4\2013, 8\7\2014 al 31\8\2014, 9\12\2014 al 21\10\2015 per un totale calcolato dalla cooperativa di 389 giorni. Per il secondo periodo (54 giorni) la diagnosi parla espressamente di lombosciatalgia la cui riferibilità ad origine lavorativa è considerata dal CTU indiscutibile.. Per il terzo periodo se dal 9\12\2014 alla data dell'11 gennaio 2015 non ci sono dubbi sulla riferibilità della malattia ad asportazione di lipoma al fianco sinistro (sicuramente non patologia professionale, totale 33 giorni), per il periodo successivo almeno fino al 23\9\2015 la patologia appare riconducibile alla duplice patologia erniaria e lombo-sacrale riconosciuta anche questa dal CTU come di origine professionale, , mentre per l'ultimo periodo dal 24\9\2015 al 21\10\2015 la sindrome del tunnel carpale, all'origine del periodo di malattia, non ha sicuramente origine lavorativa, considerando l'attività svolta dalla ricorrente. Tale valutazione appare confermata anche dai riconoscimenti operati dall'INAIL che in ultima istanza ha riconosciuto un grado complessivo di danno biologico nell'ordine dell'11% di cui solo una parte (2%) relativa alla sindrome del tunnel carpale non di origine professionale come detto.

Secondo il consulente della SSSS le condizioni di lavoro della ricorrente al momento del passaggio dall'altra società (. . .) erano diverse e tali da non determinare i rischi di malattie professionali che evidentemente dovevano essersi sviluppate nel periodo di attività precedente ma osserva il giudice che se la manifestazione della patologia professionale si è realizzata per la prima volta nel luglio 2014 cioè dopo oltre due anni dall'inizio dell'attività per la SSSS inevitabilmente anche l'attività prestata per tale cooperativa non può che aver contribuito nella realizzazione della malattia professionale determinando la condizione prevista dal CCNL che non consente di calcolare detti periodi ai fini del compenso. Conseguentemente deve concludersi, in sintonia con le conclusioni espresse dal CTU, che nel caso in esame per una parte assolutamente considerevole delle assenze per malattia , dall'8\7\2014 al 31\8\2014 e dal 12/1/2015 al 23/9/2015, le stesse hanno origine lavorative determinando l'impossibilità per calcolarle come compenso.

La conseguenza di questa situazione è l'illegittimità del licenziamento e seguendo il criterio fornito dal disposto dei commi VII° e IV° dell'art. 18 l. 300/1970 dovrebbe essere ordinata la condanna alla reintegra della ricorrente ed il pagamento di una indennità corrispondente al massimo a dodici mensilità (c.d. tutela reale debole) ma nel caso in esame siamo in un contesto di cooperativa nel quale l'esclusione da socio operata dalla cooperativa è regolata dalla l. n. 142 del 2001, art. 2, che con riferimento alla posizione del socio lavoratore, prevede, per quanto qui rileva, che "*Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo*".

Secondo l'art. 11, II° comma dello statuto sociale "*il socio potrà essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa*" e questa circostanza ha determinato, con la comunicazione del licenziamento per superamento del compenso, l'esclusione da socio della ricorrente. È evidente la connessione tra il licenziamento e l'esclusione da socio tanto che una volta annullato il licenziamento anche l'esclusione viene a cadere. Del resto è evidente la ratio del ricordato art. 2 , evitare cioè che un soggetto ritenuto non più idoneo a partecipare alla



cooperativa con la nullità di un licenziamento, magari per questioni formali permanendo la riprovevolezza del comportamento del socio stesso, rientri nella compagine sociale.

Nel caso in esame nessuna contestazione da un punto di vista dell'adesione alla cooperativa è mossa alla ricorrente alla quale si applica esclusivamente la regola della connessione tra qualità di socia e lavoratrice per cui una volta venuta meno la qualifica di lavoratrice si cede anche quella di socio. La conseguenza in termini giuridici è che una volta ripristinata, con l'annullamento del licenziamento, la qualifica di lavoratrice ne deriva il conseguente reingresso anche come socio, venendo meno per tale ragione la regola del ricordato art. 2.

Una conferma, seppur indiretta, a tale ragionamento si può ricavare dalla sentenza Cass. n. 11548/2015 per la quale: *"In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'art. 2 della legge 2 aprile 2001, n. 142, esclude l'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l'accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l'applicabilità della tutela reale"*. Nel caso di specie, l'illegittimità del licenziamento, ricavata dal mancato superamento del periodo di comportamento, incide anche sull'illegittimità dell'esclusione da socio, motivata solo dal licenziamento ricordato. Questo determina la possibilità nel caso di specie di applicare la tutela reale, seppure con riferimento all'ipotesi cosiddetta "debole" di cui al IV comma dell'art. 18 legge n. 300/1970.

Il profilo dei danni conseguenti la patologia oggetto delle valutazioni del consulente esula, per altro, dalla presente materia in considerazione del rito utilizzato nel presente procedimento.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di comportamento e disposta, ai sensi del combinato disposto dei commi VII e IV art. 18 legge n. 300/1970, la reintegra della ricorrente Marchianò Francesca. Questo comporta, come conseguenza, la condanna della SSCS al pagamento di un'indennità corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, termine massimo (ampiamente superato nel caso di specie) nell'ipotesi della tutela reintegratoria debole di cui al IV comma dell'art. 18.

Le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di comportamento e ordina, ai sensi del combinato disposto dei commi VII e IV art. 18 legge n. 300/1970, la reintegra della ricorrente [redacted] [redacted] [redacted], condannando la Società Cooperativa Sociale al pagamento nei confronti della ricorrente di un'indennità corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2) condanna Società Cooperativa Sociale al pagamento delle spese del giudizio della presente fase a favore di [redacted] che liquida in € 4.000,00 oltre IVA, C.P.A. oltre 15% spese generali e spese di CTU.

Bologna il 20/6/2017

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi

